



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Legge regionale 1 luglio 1991, n. 20

**Norme integrative per l'attuazione della
legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, concernente:
"Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale"**

(Pubblicata sul BURAS n. 26 del 8 luglio 1991)

[Testo storico e coordinato]

Aggiornamento 30.04.2019

INDICE

Titolo I - Integrazione alla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45	5
Art. 1. Norma transitoria	5
Art. 2. Contributi ai comuni per gli studi delle zone turistiche predisposti prima del 22 dicembre 1989	5
Art. 3. Disposizioni per i piani attuativi	5
[Art. 4. Mancata determinazione sulla domanda di concessione da parte del Sindaco]	5
[Art. 5. Mancata determinazione sull'istanza di autorizzazione a lottizzare o di stipula della convenzione]	6
Titolo II - Modifiche della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45	7
Art. 6. Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45	7
Art. 7. Modifica dell'articolo 13 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45	7
Art. 8. Modifica dell'articolo 19 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45	7
Art. 9. Modifiche dell'articolo 29 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Condotta urbanistica)	7
Art. 10. Modifiche dell'articolo 30 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45	7
[Art. 11. Modifica dell'articolo 31 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45]	7
Art. 12. Modifica dell'articolo 32 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45	7
Art. 13. Modifica del titolo vi della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45	7
Art. 14. Modifica dell'articolo 41 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45	8
Art. 15. Norma finanziaria	8

Titolo I - Integrazione alla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45

Art. 1.

Norma transitoria

1. Gli strumenti urbanistici comunali, generali ed attuativi, compresi gli studi di disciplina delle zone turistiche, adottati dal Consiglio comunale entro il 21 dicembre 1989, seguono il procedimento di formazione stabilito per ciascuno di essi dalle disposizioni vigenti in materia alla suddetta data previo parere del Comitato tecnico regionale per l'urbanistica.
2. Gli strumenti di cui al precedente comma sono comunque sottoposti per i loro contenuti alle norme di cui alla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45.
3. Le norme di cui ai precedenti commi hanno validità un anno.

Art. 2.

Contributi ai comuni per gli studi delle zone turistiche predisposti prima del 22 dicembre 1989

1. I contributi ai Comuni per gli studi delle zone turistiche predisposti prima del 22 dicembre 1989, nonché per la predisposizione del Piano degli accessi pubblici al mare, previsto dall'articolo 29 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, di cui al primo comma dell'articolo 59 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, sono erogati secondo le modalità previste dal secondo comma dell'articolo 41 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45.

Art. 3.

Disposizioni per i piani attuativi

1. Per l'edificazione nelle zone omogenee C, D, F e G è obbligatoria la predisposizione del piano attuativo.
- [2. Nelle zone omogenee A, prive di strumento attuativo vigente, gli interventi di demolizione nonché quelli di ricostruzione sono subordinati alla redazione di un piano attuativo esteso almeno all'intero isolato.] ^[1]
3. Uno o più proprietari qualora dimostrino l'impossibilità, per mancanza di assenso degli altri proprietari, di predisporre un piano attuativo possono, previa autorizzazione del Comune, predisporre il piano esteso alla intera area. In tale ipotesi il piano si attuerà per stralci funzionali convenzionabili separatamente e i relativi oneri di urbanizzazione saranno ripartiti tra i diversi proprietari.

Art. 4. ^[2]

Mancata determinazione sulla domanda di concessione da parte del Sindaco

- [1. Nel caso in cui, trascorsi sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza di concessione o dalla presentazione dei documenti aggiuntivi richiesti, il Sindaco non abbia espresso le proprie determinazioni, l'interessato può avanzare istanza all'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, per l'intervento sostitutivo.
2. Entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza l'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica invita il Sindaco a pronunciarsi nei successivi quindici giorni.

^[1] Comma abrogato dall'articolo 9, comma 8, della legge regionale 13 ottobre 1998, n. 29.

^[2] Articolo abrogato dall'articolo 44, comma 2, della legge regionale 23 aprile 2015, n. 8. I suoi contenuti sono confluiti nell'articolo 15-ter, comma 2, della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, nel testo modificato dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2015, n. 8.

3. Scaduto infruttuosamente detto termine, l'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica procede, nei dieci giorni successivi, con proprio decreto, alla nomina di un Commissario ad acta che si pronuncia sulla domanda di concessione, entro trenta giorni dalla data del ricevimento dell'incarico, sentita la Commissione edilizia.]

Art. 5. ^[3]

Mancata determinazione sull'istanza di autorizzazione a lottizzare o di stipula della convenzione

[1. Nel caso in cui, trascorsi centottanta giorni dalla data di presentazione del piano di lottizzazione o dei documenti aggiuntivi richiesti, il Consiglio comunale non abbia deliberato sulla lottizzazione, l'interessato può avanzare istanza all'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica per l'intervento sostitutivo.

2. Entro dieci giorni dal ricevimento dell'istanza l'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica invita l'Amministrazione comunale a pronunciarsi nei successivi trenta giorni.

3. Scaduto infruttuosamente detto termine, l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, procede, nei dieci giorni successivi, con proprio decreto alla nomina di un Commissario ad acta che provvede a convocare, entro sessanta giorno dal ricevimento dell'incarico, il Consiglio comunale per l'esame del piano e ad adottare gli ulteriori provvedimenti sostitutivi che si rendessero necessari.

4. Nel caso in cui, trascorsi sessanta giorni dal perfezionamento della procedura amministrativa di approvazione della lottizzazione, il Sindaco non abbia provveduto alla stipula della relativa convenzione, l'interessato può avanzare istanza all'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, il quale, previo invito al Sindaco ad adempiere entro un termine di trenta giorni e scaduto infruttuosamente detto termine, procede nei dieci giorni successivi alla nomina del Commissario ad acta, che provvede, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'incarico, alla stipula della convenzione, avvalendosi, ove necessario, dell'opere di un notaio libero professionista.]

^[3] Articolo abrogato dall'articolo 44, comma 2, della legge regionale 23 aprile 2015, n. 8. I suoi contenuti sono confluiti nell'articolo 21, commi 2-ter e 2-quater, della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, nel testo modificato dall'articolo 20, comma 1, lettera c) della legge regionale 23 aprile 2015, n. 8.

Titolo II - Modifiche della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45

Art. 6.

Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45

(omissis) ^[4]

Art. 7.

Modifica dell'articolo 13 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45

(omissis) ^[5]

Art. 8.

Modifica dell'articolo 19 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45

(omissis) ^[6]

Art. 9.

Modifiche dell'articolo 29 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Condotta urbanistica)

(omissis) ^[7]

Art. 10.

Modifiche dell'articolo 30 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45

(omissis) ^[8]

Art. 11.

Modifica dell'articolo 31 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45

(omissis) ^[9]

Art. 12.

Modifica dell'articolo 32 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45

(omissis) ^[10]

Art. 13.

Modifica del titolo vi della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45

^[4] Aggiunge il comma 3 all'articolo 10 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, in materia di "Piani territoriali paesistici: contenuti".

^[5] Sostituisce la lettera c) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, in materia di "Tutela delle fasce costiere. Norme di salvaguardia e di utilizzazione".

^[6] Inserisce la lettera l) al comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, in materia di "Contenuti del piano urbanistico comunale".

^[7] Modifica l'articolo 29 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, in materia di "Condotta urbanistica", sostituendo il comma 1 e la lettera b) del comma 3.

^[8] Modifica l'articolo 30 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, in materia di "Organi di controllo".

^[9] Sostituisce la lettera b) del comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, in materia di "Organi consultivi". Tale articolo è stato successivamente abrogato dall'articolo 80, comma 4, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.

^[10] Modifica la lettera c) del comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, in materia di "CTRU - Composizione e funzionamento".

(omissis) ^[11]

Art. 14.

Modifica dell'articolo 41 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45

(omissis) ^[12]

Art. 15.

Norma finanziaria

1. Alle spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 14 si fa fronte con le risorse già destinate alla concessione delle provvidenze previste dall'articolo 41 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45.
2. Le spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 11 della presente legge sono valutate in annue lire 36.000.000 e fanno carico ai capitoli 02016 e 02023 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1992 e sui capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
3. Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1991 sono introdotte le seguenti variazioni:
(omissis)

^[11] Modifica la rubrica del Titolo VI della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45.

^[12] Aggiunge il comma 3 all'articolo 41 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, in materia di "Contributi per la predisposizione degli strumenti urbanistici".